




**Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico Paolo Giaccone  
di Palermo**




DIREZIONE GENERALE

Deliberazione n. 475



del 11.06.2020

OGGETTO: stipula accordo convenzionale tra la Casa di Cura Latteri di Casa di Cura Valsalva s.r.l e questa Azienda Ospedaliera Policlinico "Paolo Giaccone" volto a regolamentare l'analisi e la valutazione dei tamponi oro/nasofaringei per la diagnosi di infezione da SARS-Cov-2, eseguite in favore dei pazienti e degli operatori della Casa di Cura, aventi validità di anni uno a far data dal perfezionamento dell'accordo mediante sottoscrizione digitale.

<p>Proposta n. 50 del 09.06.2020</p>	<p>Area Gestione Economico – Finanziaria e Patrimoniale</p>
<p>La presente deliberazione è composta da n. 6 pagine</p>	<p>L'imputazione del costo n. _____</p>
<p>Ufficio Convenzioni Il Funzionario Responsabile  Cinzia Di Noto </p>	<p>Conto di costo _____</p>
	<p>NULLA OSTA in quanto conforme alle norme di contabilità</p>
	<p>Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Patrimoniale Dott. Luigi Guadagnino</p>
<p>Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., della Legge 241/90 e ss.mm.ii e della L. R. n.7/2019, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.</p>	
<p>Il Dirigente Amministrativo Area Affari Generali Dott.ssa Silvia Salerno</p>	
<p></p>	
<p></p>	

Con l'intervento, per il parere prescritto dall'art. 3 del D. L.vo n. 502/92, così come modificato dal D. L.vo n. 517/93 e dal D. L.vo 229/99  
del Direttore Sanitario  
Dott.ssa Giovanna Volo

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante



DIREZIONE GENERALE

Delibera n° **475**


del **11.6.2020**

**IL DIRETTORE SANITARIO**

- VISTO** il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502 recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria" a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 che disciplina i rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale e le Università a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998 n. 419;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, recante "Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra Regioni e Università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale" ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. Intesa ai sensi dell'art.8 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- VISTO** il D. Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. e del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016;
- VISTA** la Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 pubblicata nella G.U.R.S. parte I n. 17 del 17 aprile 2009, con la quale si stabiliscono le norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale, in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e ss.mm.ii.;
- ed in particolare l'art. 8, comma 1, della Legge Regionale n. 5/2009 ai sensi del quale sono costituite le nuove Aziende sanitarie provinciali (A.S.P.), le Aziende ospedaliere (A.O.), le Aziende ospedaliere di rilievo nazionale (A.R.N.A.S.) e le Aziende ospedaliere Universitarie, dotate di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale; nonché il comma 2 dello stesso art. 8 che stabilisce: che le costituite Aziende "subentrano nelle funzioni, nelle attività e nelle competenze delle Aziende soppresse e succedono in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di qualunque genere nonché nel patrimonio già di titolarità delle soppresse Aziende" a far data dal 1 settembre 2009;
- VISTA** la nota prof. 0005058-P del 20/07/2011 del Ministero della Salute recante "Legge 13 agosto 2010 n.136 modificata dal decreto legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010 n. 217. Tracciabilità dei flussi finanziari."
- VISTI** i protocolli di intesa, stipulati tra la Regione Siciliana - Assessorato della Sanità, e le Università degli Studi di Catania, Messina e Palermo del 10 marzo 2020 pubblicati nella GURS n. 19 del 3 aprile 2020, in atto vigenti;
- VISTA** la deliberazione nr. 551 del 31/05/2018 recante "Riorganizzazione del Dipartimento Amministrativo riconducibile alla delibera nr 633/2017";
- VISTA** la deliberazione n. 1262 del 19/12/2019 di "Approvazione preliminare dell'Atto Aziendale dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo";
- VISTO** il D.A. n. 164/2020 del 03/03/2020, con il quale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 14/04/2009 n. 5 ed alla luce del parere vincolante espresso dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 44 del 6 febbraio 2020, è stato approvato l'Atto Aziendale dell'A.O.U.P. "Paolo Giaccone" di Palermo nel testo riformulato con la citata deliberazione n. 1262 del 19/12/2020;
- VISTA** la deliberazione nr 834 del 16/08/2019 con la quale è stata nominata la Dott.ssa Giovanna Volo quale Direttore Sanitario *pro-tempore* di questa AOUP;
- VISTA** la circolare del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 recante "Annullamento e sostituzione della Circolare del Ministero della Salute n. 0009480 del 19 marzo 2020



**Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico Paolo Giaccone  
di Palermo**



DIREZIONE GENERALE

"COVID- 19: rintraccio dei contatti in ambito di sorveglianza sanitaria e aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio di casi di infezione da SARS-CoV-2; le raccomandazioni per il corretto prelievo, conservazione e analisi dell'Istituto Superiore della Sanità sul tampone oro/nasofaringeo per la diagnosi di positività al COVID-19. Vers. 17 aprile 2020;

VISTE

VISTA

la Circolare dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana n. 3 prot. n. 23608 del 21 maggio 2020 - Emergenza Covid-19. Progressivo ripristino delle attività assistenziali fase 2;

VISTA

la nota prot. n. 19914 del 26 maggio 2020 dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana recante le modalità operative e la regolamentazione economica dei compensi.

PREMESSO CHE:

la Casa di Cura Lattori di Casa di Cura Valsalva s.r.l. (di seguito semplicemente Casa di Cura), con sede legale a Catania (CT) e sede operativa a Palermo (PA), ha chiesto a questa Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (di seguito semplicemente AOUP) con nota prot. 312VA/20 del 08/05/2020, introdotta al prot. gen.le di questa Azienda, in pari data, al nr 004087 di statuire opportuni accordi convenzionali volti a regolamentare l'esecuzione di prestazioni sanitarie concernenti l'analisi e la valutazione di tamponi oro/nasofaringei, eseguiti sui propri pazienti e sugli operatori sanitari, per la diagnosi di infezione da SARS-COV-2;

CONSIDERATO CHE:

l'Azienda, nell'ambito delle misure di sanità pubblica legate al contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha valutato positivamente la collaborazione richiesta;

le attività che trattasi verranno garantite per il tramite dell'U.O.C. Analisi Microbiologiche, Virologiche e Parassitologiche.

STABILITO

dalle parti contraenti di formalizzare i rapporti giuridici ed economici tra loro intercorrenti per la gestione delle prestazioni mediante la sottoscrizione di uno schema di convenzione costituito da nr 4 pagg e da nr 15 artt, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

in ordine a quanto previsto dalla nota Assessoriale prot. 19914 del 26 maggio u.s. sopra richiamata, il rimborso dei compensi relativi alle indagini effettuate sui pazienti della Casa di Cura, sono in carico all'ASP territorialmente competente. Il rimborso delle prestazioni sanitarie effettuate in favore degli operatori della Casa di Cura rimangono in carico alla stessa. Nel caso di mancato ricovero del paziente il costo della indagine effettuata rimarrà, altresì, in carico alla Casa di Cura.

che la validità del rapporto convenzionale in parola è di mesi dodici decorrenti dalla data della sottoscrizione digitale;

PRECISATO

che l'attività in narrativa rientra tra le attività istituzionali dell'A.O.U.P. e la stessa verrà svolta dal personale della U.O.C. incaricata durante lo svolgimento dell'orario di servizio;

PRESO ATTO CHE

il Responsabile dell'U.O. incaricata di eseguire le prestazioni sanitarie richieste avrà cura di trasmettere all'Area preposta dell'AOUP opportuna rendicontazione di quanto effettuato in favore della Casa di Cura in narrativa;

in virtù degli accordi in parola, l'Area Economico-Finanziaria e Patrimoniale dell'AOUP, per il tramite dell'Ufficio Fatturazione Attiva, è autorizzata a procedere alla fatturazione delle prestazioni sanitarie eseguite dall'U.O. in favore della predetta Casa di Cura, sulla



**Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico Paolo Giaccone  
di Palermo**



**DIREZIONE GENERALE**

scorta della rendicontazione effettuata da detta U.O. Saranno altresì in carico alla Casa di Cura le prestazioni effettuate in favore dei pazienti, nel caso di mancato ricovero.

**DATO ATTO CHE**

la Casa di Cura provvederà all'invio al Servizio Ospedalità Privata dell'ASP territorialmente competente dell'elenco completo di tutti i dati anagrafici dei pazienti che hanno eseguito le prestazioni sanitarie richieste all'AOUP;

in ordine alle disposizioni in materia di tutela della protezione dei dati personali la Casa di Cura provvederà con separato atto (All.A), alla nomina dell'AOUP quale Responsabile del Trattamento;

**VISTA**

la mail del 04 giugno con la quale la Casa di Cura ha approvato la bozza inviata dall'Ufficio convenzioni dell'AOUP in pari data.

**ATTESO CHE** ricorrono gli estremi previsti dal comma 7 art. 53 legge regionale 3 novembre 1993.

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti:

**DELIBERA**

- la stipula dell'accordo convenzionale tra la Casa di Cura Lateri di Casa di Cura Valsalva s.r.l., con sede legale a Catania (CT) e sede operativa a Palermo (PA), e questa Azienda Ospedaliera Policlinico "Paolo Giaccone" volto a regolamentare l'analisi dei tamponi per la diagnosi di infezione da SARS-Cov-2, eseguite in favore dei pazienti e degli operatori della Casa di Cura, avente validità di anni uno a far data dal perfezionamento mediante sottoscrizione digitale,
- di approvare lo schema di convenzione, sottoscritto tra le parti, costituito da nr 4 pagg e da nr 15 art., recante le modalità di esecuzione dei rapporti giuridici ed economici in esame, che allegato, alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di stabilire che:  
in ordine a quanto previsto dalla nota Assessoriale prot. 19914 del 26 maggio u.s. sopra richiamata, il rimborso dei compensi relativi alle indagini effettuate sui pazienti della Casa di Cura, sono in carico all'ASP territorialmente competente. Il rimborso delle prestazioni sanitarie effettuato in favore degli operatori della Casa di Cura e dei pazienti nel caso di mancato ricovero rimangono in carico alla stessa.

che la validità del rapporto convenzionale in parola è di mesi dodici decorrenti dalla data della sottoscrizione digitale;

- di prendere atto che:


il Responsabile dell'U.O. incaricata di eseguire e coordinare le prestazioni sanitarie richieste avrà cura di trasmettere all'Area preposta dell'AOUP opportuna rendicontazione di quanto effettuato in favore della Casa di Cura in narrativa;

In virtù degli accordi in parola, l'Area Economico-Finanziaria e Patrimoniale dell'AOUP, per il tramite dell'Ufficio Fatturazione Attiva, è autorizzata a procedere alla fatturazione delle prestazioni sanitarie eseguite dall'U.O. in favore degli operatori sanitari nonché quella relativa ai pazienti nel caso di mancato ricovero presso la predetta Casa di Cura, sulla scorta della rendicontazione effettuata da detta U.O.

- di dare atto che:



**Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico Paolo Giaccone  
di Palermo**



**DIREZIONE GENERALE**


la Casa di Cura provvederà all'invio al Servizio Ospedalità Privata dell'ASP, territorialmente competente dell'elenco completo di tutti i dati anagrafici dei pazienti che hanno eseguito le prestazioni sanitarie richieste all'AOUP;

in ordine alle disposizioni in materia di tutela della protezione dei dati personali la Casa di Cura provvederà con separato atto (AILA), alla nomina dell'AOUP quale Responsabile del Trattamento;

- di notificare il presente atto alla Casa di Cura Latteri della Casa di Cura Valsalva s.r.l., al Responsabile dell'U.O. Analisi Microbiologiche Virologiche e Parassitologiche, nonché l'Arca Economico Finanziaria e Patrimoniale dell'A.O.U.P. all'Ufficio del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'AOUP, per i provvedimenti di competenza.
- di rendere immediatamente esecutiva, per ogni conseguente effetto, la presente deliberazione.



**Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico Paolo Giaccone  
di Palermo**



DIREZIONE GENERALE

Il Direttore Sanitario  
Dott.ssa Giovanna Volo

Il Segretario Verbalizzante

**PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n. 30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale, è stata pubblicata in formato digitale all'albo informatico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico a decorrere dal giorno 14-06-2020 e che nei 15 giorni successivi:

- ⇒ non sono pervenute opposizioni
- ⇒ sono pervenute opposizioni da

Il Funzionario Responsabile

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_

**DELIBERA NON SOGGETTA AL  
CONTROLLO**

⇒ Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4, comma 8 della L. n. 412/1991 e divenuta:

**ESECUTIVA**

Decorso il termine (10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 53, comma 6, L.R. n. 30/93

⇒ Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4 comma 8, della L. n. 412/1991 e divenuta:

**IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

Ai sensi dell'art. 53, comma 7, L.R. 30/93

Il Funzionario Responsabile

**ESTREMI RISCONTRO TUTORIO**

⇒ Delibera trasmessa, ai sensi della L.R. n. 5/09, all'Assessorato Regionale Salute in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA**

che l'Assessorato Regionale Salute, esaminata la presente deliberazione:

⇒ Ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ come da allegato.

⇒ Ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ come da allegato.

⇒ Delibera divenuta esecutiva con decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L. R. n. 5/09 dal \_\_\_\_\_

Il Funzionario Responsabile

**CONVENZIONE TRA LA CASA DI CURA LATTERI DI CASA DI CURA VALSALVA S.R.L. E L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "P. GIACCONE" PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE.**

**PREMESSO CHE:**

- la Casa di Cura Latteri di Casa di Cura Valsalva S.r.l., con nota prot. 312VA/20 del 08.05.2020, inviata a mezzo pec, introytata al prot. gen.le dell'Azienda, in pari data, al nr 00004087, ha chiesto a questa Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di voler valutare la possibilità di statuire un rapporto convenzionale volto a regolamentare l'analisi su campioni per la diagnosi della infezione da SARS-COV-2 nei pazienti ed operatori della Casa di Cura.

**VISTE:**

- la Circolare del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 recante: "Annullamento e sostituzione della Circolare del Ministero della Salute n. 0009480 del 19 marzo 2020 "COVID-19: rintraccio dei contatti in ambito di sorveglianza sanitaria e aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio di casi di infezione da SARS-CoV-2;
- le raccomandazioni per il corretto prelievo, conservazione e analisi dell'Istituto Superiore della Sanità, sul tampone oro/rino-faringeo per la diagnosi di COVID-19. Versione del 17 aprile 2020;
- la Circolare dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana n. 3 prot. n. 23608 del 21 maggio 2020- Emergenza Covid-19. Progressivo ripristino delle attività assistenziali fase 2;
- la nota prot. n. 19914 del 26 maggio 2020 dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana recante le modalità operative e la regolamentazione economica dei compensi.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'Azienda, nell'ambito delle misure di sanità pubblica legate al contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha valutato favorevolmente la collaborazione richiesta;
- la stessa intende garantire le prestazioni richieste per il tramite dell'U.O.C. Analisi Microbiologiche, Virologiche e Parassitologiche;

Tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue:

**TRA**

La Casa di Cura Latteri di Casa di Cura Valsalva S.r.l., P.IVA n. 01275220893 con sede legale in Via A. Usodimare, Ang. Via Galerno, 109 95123 Catania, e sede operativa in Via F. Cordova n. 62 -90143 Palermo, nella persona della Dott.ssa Maria Baccio, nata a Milano il 23/10/1966 n.g. di legale rappresentante pro-tempore, domiciliata per la carica presso la sede (di seguito denominata semplicemente Casa di Cura).

**E**

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, cod. fisc./P.IVA n. 05841790826, con sede legale in Via del Vespro, 129 - 90127 Palermo, nella persona del Direttore Sanitario Dott.ssa Giovanna Volo, nata a Caltanissetta il 25/09/1955, n.g. di legale rappresentante pro-tempore, domiciliata per la carica presso la sede (di seguito denominata semplicemente A.O.U.P.).

di seguito anche denominate singolarmente "Parte" o congiuntamente "Parti"

#### **Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

L'A.O.U.P. "Paolo Giaccone" di Palermo è, per essa il Laboratorio dell'U.O.C. di Analisi Microbiologiche, Virologiche e Parassitologiche, individuata quale struttura erogatrice delle prestazioni richieste, concernenti l'analisi e la valutazioni di campioni biologici inviati dalla predetta Casa di Cure per la diagnosi pre-ricovero di infezione da SARS-CoV-2 sui pazienti assistiti dalla stessa, nonché sugli operatori della Casa di Cura.

#### **ART. 2 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA'**

Le prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo, di cui all'art.1, saranno erogate quale attività istituzionale dell'A.O.U.P. e dovranno essere eseguite dal personale strutturato, affidente alla Struttura erogante, all'interno dell'orario di lavoro e dell'impegno di servizio, ricorrendo le stesse tra i compiti che il medesimo è istituzionalmente tenuto ad eseguire nell'ambito della Struttura di appartenenza.

Il campionamento riguarderà i pazienti da ricoverare presso la Casa di Cure che non presentino in atto sintomi riferibili ad infezione da Covid 19, e sottoposti alle procedure profilattiche già definite all'interno della stessa, che gli operatori sanitari ivi operanti.

Il campione deve essere prelevato dalle alte vie respiratorie (tamponi nasale, tamponi orofaringeo, tamponi rinofaringeo).

Le procedure di prelievo dei campioni biologici dei pazienti della Casa di Cure, verranno effettuate dal personale addestrato e specializzato della Casa di Cura stessa che deve garantire la corretta esecuzione del prelievo, secondo le raccomandazioni contenute nel Rapporto ISS COVID-19 REV. n. 11/2020 dell'Istituto Superiore di Sanità, evitando sia la contaminazione del campione che la raccolta del tratto più esterno delle fosse nasali, procedura che inficierebbe il risultato dei test molecolari.

Qualora il campione prelevato non venisse immediatamente inviato alla Struttura ricevente per l'analisi il campione può essere conservato in frigo (+4°C) per un tempo <48 ore.

Se il campione non potrà essere inviato entro le 48 ore per il successivo processamento, va conservato a -80°C.

Qualora venisse riscontrata la positività la Casa di Cura procederà mettendo in atto le misure profilattiche previste dalle disposizioni vigenti.

L'Azienda garantisce che i locali, le strutture e le attrezzature impiegate per l'espletamento dell'attività oggetto del presente atto sono e saranno idonee e conformi sotto il profilo degli standard di qualità alla normativa vigente in materia.

#### **ART. 3 - MODALITA DI CONFEZIONAMENTO E SPEDIZIONE DEL CAMPIONE**

In linea con le raccomandazioni da parte dell'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) e con raccomandazioni per il corretto prelievo, conservazione e analisi sul tampone oro/nasofaringeo per la diagnosi di COVID-19 dell'Istituto Superiore di Sanità, il materiale biologico inviato, categoria B codice UN3373 deve essere confezionato e spedito con la seguente modalità:

- triplo imballaggio formato da un imballo esterno, uno intermedio ed uno interno a tenuta stagna, in modo da impedire la fuoriuscita del contenuto anche durante il trasporto;
- il pacco deve essere provvisto di un'etichetta che riporti i dati del mittente e del destinatario (nominativo, indirizzo, telefono, e-mail) corredandola dalle schede dei pazienti opportunamente compilate;
- trasporto refrigerato (utilizzando i siberini) o ghiaccio secco per campioni congelati.

Qualora il campione biologico dovesse pervenire in condizioni non idonee tali da compromettere la validità del risultato lo stesso verrà rifiutato dall'U.O. ricevente.

Il trasporto dei campioni avverrà con mezzi e personale a carico della Casa di Cura.

#### **ART. 4- CONSEGNA DEI REFERTI**

Il referto verrà trasmesso/consegnato secondo con modalità che verranno stabilite tra le parti, entro e non oltre 24 - 48 h dall'avvenuta consegna del campione in condizioni idonee all'esecuzione delle indagini, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi.

#### **ART. 5 - CORRISPETTIVI**

A fronte della prestazione sanitaria resa viene stabilito un compenso pari a € 40,00 (quaranta/00) per ogni campione processato.

In ordine a quanto disposto dall'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana, con la nota di cui in premessa le strutture sanitarie di ricovero private accreditate dovranno inviare all'ASP territorialmente

competente, Servizio Ospedalità Privata, l'elenco completo di tutti i dati anagrafici dei pazienti per i quali è stata richiesta l'analisi rinofaringea del tampone, indicando la Struttura dell'AOUP che ha effettuato la prestazione.

L'ASP di Palermo, dopo la verifica del ricovero provvederà al relativo rimborso, previa fatturazione effettuata dall'AOUP.

Le prestazioni sanitarie effettuate in favore degli operatori sanitari della Casa di Cura saranno in carico alla stessa. Rimangono, altresì, in carico alla Casa di Cura le prestazioni effettuate in favore di pazienti, in caso di mancato ricovero degli stessi.

#### **ART. 6- MODALITA' DI FATTURAZIONE**

Il pagamento del corrispettivo di cui all'art. 5, limitatamente al personale sanitario operante presso la Casa di Cura e ai pazienti nel caso di mancato ricovero di questi ultimi, sarà effettuato dalla stessa dietro presentazione di regolare fattura in formato elettronico emessa dall'AOUP, nonché previo accertamento della regolare esecuzione della prestazione, a seguito di apposito rendiconto mensile predisposto dal Responsabile dell'U.O. erogante e validato dal Casa di Cura, per accettazione. L'AOUP dovrà inserire nell'apposito campo "causale" della fattura elettronica l'oggetto della prestazione ed il mese di riferimento, nonché il richiamo (n° e data della presente Convenzione).

Le parti contrattuali, concordemente tra loro convengono, come in effetti convengono, che ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D. Lgs 9 ottobre 2002 n. 231, che recepisce la direttiva 2000/35/CE, come modificato dal D. Lgs 9 novembre 2012, n.192 di recepimento della direttiva 2011/7/UE, la Casa di Cura provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 60 giorni solari decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica;

#### **ART. 7 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'AOUP si impegna al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 ed al Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217.

La stessa si obbliga ad utilizzare esclusivamente conti correnti bancari o postali accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, al presente contratto, sui quali saranno effettuati i relativi movimenti finanziari per l'esclusivo tramite di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

#### **ART. 8 - INTERESSI MORATORI**

In ottemperanza a quanto disciplinato dal D.Lgs. 192 del 9 novembre 2012 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, l'AOUP si riserva di chiedere la corresponsione di interessi semplici di mora calcolati su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, in vigore dall'inizio del semestre, maggiorato dell'8% senza che sia necessaria la costituzione in mora.

#### **ART. 9 - DOMICILIAZIONE BANCARIA**

La Casa di Cura dovrà versare le somme relative alle prestazioni richieste direttamente all'AOUP tramite accredito sul c/c bancario n. 218030 - IBAN IT86P0100504600000000218030, acceso presso la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. Sede di Palermo, Ente Cassiere dell'Azienda.

#### **ART. 10 - COPERTURA ASSICURATIVA**

L'AOUP garantisce, con cd *autoassicurazione*, la copertura della responsabilità civile professionale del personale coinvolto per danni involontariamente causati a terzi, in relazione all'attività espletata in attuazione del presente accordo ad esclusione della responsabilità derivante da danno o colpa grave.

#### **ART. 10 - PRIVACY**

Con riferimento al Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali le Parti, in quanto reciprocamente responsabili delle informazioni assunte per mezzo della presente convenzione, si danno reciprocamente atto che cureranno che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalla disciplina vigente e limitatamente ai trattamenti connessi agli scopi alla stessa. Le parti si impegnano altresì, all'attuazione di tutte le misure di protezione affinché i dati non siano divulgati, comunicati ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, la Casa di Cura, n.g. di titolare del trattamento designa, con separato atto (Allegato A) come Responsabile del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza, l'A.O.U.P. nella persona del legale rappresentante pro-tempore, limitatamente:

- al trattamento dei dati messi a disposizione per le finalità della presente convenzione;
- all'applicazione, in caso di conservazione dei dati, delle misure minime di sicurezza.

Sarà cura del responsabile del trattamento fornire a tutto il proprio personale coinvolto nell'attività di cui al presente accordo, le linee di comportamento a garanzia della corretta applicazione della normativa vigente nel pieno rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati e dell'anonimato dei pazienti.

L'A.O.U.P. comunica che la funzione di DPO in ambito aziendale è ricoperta dal Dott. Antonino Giunta.

#### **ART. 11 - VALIDITA'**

La presente convenzione ha validità di anni uno a decorrere dalla data di perfezionamento dell'atto mediante sottoscrizione digitale. La stessa potrà essere rinnovata solo previo esplicito consenso delle Parti. Le stesse, comunque, si riservano la facoltà di interrompere la presente convenzione anche prima della sua naturale scadenza, nel caso in cui vengano meno le condizioni e/o le esigenze che ne hanno determinato la stipula, mediante preavviso, da inviarsi a mezzo PEC ovvero raccomandata A/R, alla controparte almeno 30 (trenta) giorni prima della data di interruzione degli accordi.

#### **ART. 12 - NORMATIVA**

La presente convenzione è soggetta automaticamente ad ogni e qualsivoglia modificazione derivante dall'entrata in vigore di leggi od altra statuazione normativa e regolamentare e/o da contratti disciplinanti in maniera nuova e/o diversa materia oggetto della convenzione.

Le Parti convengono sin d'ora che l'oggetto dell'accordo potrà essere esteso a prestazioni ulteriori. Tuttavia ogni e qualsivoglia modifica od estensione del presente accordo dovrà avvenire in forma scritta e sarà frutto di specifici accordi tra le Parti contraenti.

#### **Art. 13 - CLAUSOLE DI PARITA'**

L'esecuzione della Convenzione è regolata dalle clausole del presente atto che ne costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti.

Le parti si danno reciprocamente atto che ogni clausola della presente Convenzione è stata dalle stesse negoziata e specificatamente approvata su di un piano di assoluta parità.

Per tutto quanto non espressamente previsto, le parti rinviano al Codice Civile ed alle disposizioni già emanate in materia di contratti di diritto privato ove applicabili.

#### **ART. 14 - FORO COMPETENTE**

Per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o esecuzione della presente convenzione si individua quale foro competente il Foro di Palermo.

#### **ART.15 - REGISTRAZIONE E SPESE**

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.10 del DPR 26/4/1986 N.131. TARIFFE - parte seconda. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che con proprio comportamento ne avrà resa obbligatoria la registrazione. La presente convenzione è altresì soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art 2 Tariffa, parte prima - allegata al D.P.R. 642/72, così disposto dalla Risoluzione 86/R del 13/03/2002 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.

Le parti provvederanno ad assolvere all'imposta di bollo ciascuna sull'originale di propria competenza. Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Casa di Cura Latfari  
di Casa di Cura Valsalva S.r.l.  
Il legale rappresentante  
Dott.ssa Maria Grazia

Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria  
Polilineare "Pietro Giaccone"  
cdl Direttore Sanitario  
Dott.ssa Giovanna Volo